

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL
PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 88
DEL 21.12.2012**

I	4
Generali	4
1	4
(campo di applicazione)	4
2	4
(definizioni).....	4
3	5
(classificazione acustica del territorio comunale).....	5
II	7
rumorose a carattere permanente	7
4	7
(Piani aziendali di Risanamento Acustico).....	7
5	7
(Valutazione previsionale di impatto acustico)	7
6	8
(Valutazione previsionale del clima acustico).....	8
7	8
(Contenuti minimi Valutazione previsionale di impatto acustico)	8
8	9
(Contenuti minimi Valutazione previsionale clima acustico).....	9
III	10
rumorose temporanee	10
9	10
(Orari consentiti in deroga semplificata)	10
10	11
(Limiti di emissioni sonore in deroga semplificata)	11
11	11
(Criteri per la deroga ordinaria).....	11
12	11
(Comunicazioni deroga semplificata ed autorizzazioni deroga ordinaria)	11
13	12
(Localizzazione degli impianti).....	12
14	12
(Orari delle attività rumorose in deroga semplificata).....	12
15	13
(Limiti massimi consentiti in deroga semplificata)	13
16	13
(Criteri per la deroga ordinaria)	13
17	13
(Comunicazioni deroga semplificata ed autorizzazioni in deroga ordinaria)	13
18	14
(Orario e limiti di emissione per le aree appositamente identificati).....	14
19	14
(Comunicazioni ed autorizzazioni in deroga ordinaria)	14
20	15
(Condizioni per la deroga semplificata)	15
21	16
(Comunicazioni o richiesta di autorizzazione in deroga semplificata).....	16
22	16
(Condizioni per la deroga ordinaria)	16
23	17
(Autorizzazione in deroga ordinaria).....	17
24	18
della attività musicali e di pubblico spettacolo.....	18
25	18
balneari.....	18
26	18
attività musicale nei pubblici esercizi.....	18
27	19
attività musicale nei pubblici esercizi con spazi all'aperto.....	19
28	19
di Polizia Amministrativa	19
29	19
di accompagnamento e compagnia	19

30	20
.....	20
31	21
acustico	21
32	21
da allegare alle richieste di deroga.....	21
IV	22
attività rumorose	22
33	22
(Allarmi acustici).....	22
34	23
(Attrezzature da giardino)	23
35	23
(dissuasori acustici)	23
36	23
(Pubblicità fonica)	23
37	23
(Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine)	23
38	23
(Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti)	23
39	24
(Altre attività rumorose)	24
V	24
, sistema sanzionatorio e disposizioni finali	24
40	24
(Attività di controllo)	24
41	25
(Attività di controllo)	25
42	26
(Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico).....	26

Titolo I **Disposizioni Generali**

Articolo 1 *(campo di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi della Legge 26.10.95 n. 447, della Legge Regionale della Toscana n.89/98 e dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione nazionali e regionali.
2. Dal Regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (schiamazzi, strepiti di animali ecc), specificamente disciplinate mediante co. 1 dell'art. 659 del C.P. e dagli artt. 844, 1170, 1172, 2043 C.C.

Articolo 2 **(definizioni)**

1. Per le finalità del presente Regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE PERMANENTE: attività di carattere aziendale, commerciale e produttivo, con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che sia ubicata stabilmente e che si svolga con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi, per un periodo di tempo superiore a 60 giorni/anno. Rientrano in tale tipologia;

- a) attività di pubblico intrattenimento e spettacolo (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, cinematografi, teatri);
- b) circoli privati e attività similari;
- c) pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande con attività complementare di "piano bar" o spettacolo, circoli privati con trattenimenti musicali, esercizi commerciali e altre attività che fanno uso di apparecchiature o impianti sorgenti di rumore;
- d) impianti sportivi e ricreativi, palestre;
- e) attività industriali e artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- g) autofficine, autocarrozzerie, autorimesse, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- h) attività di spedizioniere, depositi di collettame, connessi all'attività di trasporto, compresi i depositi all'ingrosso con ordinarie operazioni di carico - scarico merci e impiego di automezzi pesanti;
- i) ipermercati, supermercati, centri commerciali e direzionali;
- j) J) cave (nuove attività estrattive o variazioni significative delle modalità di coltivazione) ed impianti tecnologici.

ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO: attività a carattere temporaneo, svolta in locali pubblici, aperti al pubblico od all'aperto. Rientrano in tale tipologia di attività i seguenti casi:

- 1) Spettacoli temporanei, ovvero mobili, ovvero all'aperto, quali concerti, piano bar, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali o beneficenza, celebrazioni, manifestazioni sportive ecc., caratterizzate dall'uso di sorgenti sonore, con o senza sistemi di amplificazione, svolte sia all'interno sia all'esterno di strutture edilizie

- pubbliche o private;
- 2) Cantieri edili o stradali ed assimilabili;
 - 3) Luna park, circhi ed assimilabili.

VALORE LIMITE DI EMISSIONE [Leq in dB(A)] : valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

VALORE LIMITE DI IMMISSIONE [Leq in dB(A)] : valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

VALORE LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva);

VALORE LIMITE DI QUALITA' [Leq in dB(A)] : valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95;

VALORE DI ATTENZIONE [Leq in dB(A)] : valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. Se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

2. Per ulteriori definizioni non espressamente riportate nel comma precedente, si fa riferimento a quanto stabilito nella Legge 447/1995 e relativi decreti attuativi.

Articolo 3 **(classificazione acustica del territorio comunale)**

1. Il Piano di Classificazione acustica (P.C.C.A) di Castiglione della Pescaia suddivide il territorio comunale in zone acustiche omogenee, corrispondenti a 6 "classi di destinazione d'uso" previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. Per ciascuna delle zone individuate, desumibili dalle planimetrie costituenti il P.C.C.A., vigono i limiti di seguito elencati:

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45

IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 1: Valori limite di emissione

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 2: Valori limite di immissione

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	47	37
II - aree prevalentemente residenziali	52	42
III - aree di tipo misto	57	47
IV - aree di intensa attività umana	62	52
V - aree prevalentemente industriali	67	57
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3: Valori limite di qualità

Valore limite differenziale di immissione: Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- 1) nelle aree classificate nella classe VI;
- 2) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno;
- 3) al rumore prodotto: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- 4) da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
- 5) da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

3. All'interno del P.C.C.A. sono indicate le aree atte ad ospitare manifestazioni temporanee, mobili ovvero all'aperto.

Titolo II

Attività rumorose a carattere permanente

Articolo 4 **(Piani aziendali di Risanamento Acustico)**

1. Le imprese esercenti attività rumorose che non rispettino i limiti di emissione stabiliti dall'articolo 3, sono tenute a presentare al Responsabile del Servizio Ambiente, con le modalità indicate all'art. 13 della L.R. n.89/1998 e s.m.i., apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi dall'accertamento del superamento di detti limiti.
2. Il Piano Aziendale di Risanamento di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95) .
3. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T. e, per gli aspetti sanitari, della A.S.L. competente.

Articolo 5 **(Valutazione previsionale di impatto acustico)**

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, i seguenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
 - a) opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - d) discoteche;
 - e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti sportivi e ricreativi;
 - g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. Devono altresì contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico le richieste di rilascio di:
 - a) permessi a costruire di nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ;
 - b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;

- c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive, di qualsiasi natura o tipologia.
3. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività (D.I.A.), od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa.
4. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
5. La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

Articolo 6 (Valutazione previsionale del clima acustico)

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti riportati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico:
- a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95.

Articolo 7 (Contenuti minimi Valutazione previsionale di impatto acustico)

1. Il documento di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, anche in accordo con i contenuti minimi riportati nel D.G.R. 788 del 13/07/1999, deve avere i seguenti ulteriori contenuti:
- Una descrizione della classificazione acustica del territorio su cui si localizza l'attività o l'impianto oggetto di valutazione e delle aree comunque interessate significativamente dalla sua rumorosità (estratto del PCCA Comunale);
 - una planimetria fedele alla situazione attuale delle zone di potenziale influenza della sorgente, e comunque l'individuazione delle abitazioni più vicine e di quelle potenzialmente più disturbate;
 - una descrizione delle principali sorgenti di emissione sonora che ne individui:
 - a. la localizzazione,
 - b. le connessioni strutturali col resto dell'edificio,
 - c. le diverse modalità ed orari di funzionamento,

- d. i livelli di potenza sonora delle stesse, (calcolati, dichiarati dal costruttore, misurati o stimati in altro modo equivalente)
 - e. la stima dei livelli sonori prodotti nelle zone di potenziale influenza e presso i ricettori più disturbati, ovvero l'irrelevanza delle loro immissioni sonore rispetto ai limiti;
- Il confronto tra le emissioni dell'impianto od attività e gli eventuali limiti di emissione, immissione e differenziali previsti;
 - Qualora la valutazione previsionale dovesse dimostrare il potenziale superamento dei limiti di emissione ed immissione, dovranno essere elencate le misure tecniche ed organizzative che il gestore dovrà mettere in atto al fine di ricondurre le stesse nei limiti stabiliti.
 - Le valutazioni di cui sopra dovranno essere effettuate ricorrendo alle norme UNI applicabili o, comunque, utilizzando metodologie universalmente accettate.

Articolo 8 **(Contenuti minimi Valutazione previsionale clima acustico)**

1. Il documento di Valutazione Previsionale di Clima Acustico, anche in accordo con contenuti minimi riportati nel D.G.R. 788 del 13/07/1999, deve avere i seguenti ulteriori contenuti:
 - una planimetria fedele alla situazione attuale dell'area dove si localizza il progetto che consenta di individuare le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area;
 - La misurazione del clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
 - la descrizione della classificazione acustica del territorio dove si realizzerà il nuovo insediamento;
 - una analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate e sulla programmazione acustica verso i recettori, inclusi gli effetti di schermo, riflessione e simili introdotti dalla realizzazione dell'insediamento stesso;
 - l'individuazione delle modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico prodotte a regime all'insediamento previsto;
 - nel caso di edifici, la descrizione delle prestazioni di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e conformità delle stesse ai disposti del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici",
 - nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, una analisi dei possibili interventi che consentirebbero di ricondurre i livelli sonori entro i limiti previsti o di ridurre l'entità del superamento;
 - Una valutazione sulle necessarie modifiche da apportare al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità, individuando la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

2. Le valutazioni di cui sopra dovranno essere effettuate ricorrendo alle norme UNI applicabili o, comunque, utilizzando metodologie universalmente accettate.

Titolo III **Attività rumorose temporanee**

Capo I – Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Articolo 9 **(Orari consentiti in deroga semplificata)**

1. Nei cantieri edili i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti con generazione di rumore superiore al livello di emissione permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti nei seguenti periodi:

nel periodo dell'ora solare

- dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- dalle ore 13.30 alle ore 19.00

nel periodo dell'ora legale:

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- dalle ore 15.30 alle ore 20.00

2. Nei cantieri stradali i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
3. In cantieri di diversa natura, i lavori con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti negli orari vevoli per cantieri edili o stradali assimilabili.
4. I suddetti orari restano validi per giorni non festivi, compresi fra lunedì e venerdì, oltre che per il sabato mattina sino alle ore 13.00. Per lavori inderogabili od urgenti, il Responsabile del Servizio Urbanistica, anche in mancanza di richiesta formale (in caso di interventi di emergenza), può autorizzare lo svolgimento dei lavori anche in giorni festivi.
5. L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga ordinaria prevista all'art. 10 . Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

Articolo 10
(Limiti di emissioni sonore in deroga semplificata)

1. Resta fissato il limite di livello sonoro continuo equivalente di emissione di 70 Leq dB(A).
2. Non si applicano i limiti differenziali.
3. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.
4. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).
5. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 15 minuti (esteso a 30 minuti per i cantieri stradali).
6. La durata dei lavori non può eccedere i 20 giorni lavorativi.
7. Per i cantieri di durata superiore a 5 giorni, è necessario presentare documentazione tecnica prevista al punto 3.2.1 della Deliberazione del 22 febbraio n. 77, Allegato 1 parte 3.

Articolo 11
(Criteri per la deroga ordinaria)

1. Limiti massimi di emissione sonore o di orario meno vincolanti di quelli stabiliti all'art. 8 potranno essere concessi dal Sindaco (sentiti i competenti Servizi di controllo) per periodi limitati, di durata non superiore ad 1 ora, all'interno delle seguenti fasce orarie:

per il periodo dell'ora solare

- o dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- o dalle ore 15.00 alle ore 17.00

per il periodo dell'ora legale

- o dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- o dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

2. Il livello sonoro in facciata agli edifici, non potrà comunque superare il valore di 80 dB(A).

Articolo 12
(Comunicazioni deroga semplificata ed autorizzazioni deroga ordinaria)

1. Chiunque intenda svolgere lavorazioni edili, stradali od assimilabili, nelle modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 7 ed 8, deve presentare alla Polizia Amministrativa, almeno 10 giorni prima dell'apertura del cantiere, idonea comunicazione (format riportato in **allegato I**).

2. Qualora non possano essere rispettati i criteri indicati per la deroga semplificata, la Ditta richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione in deroga ordinaria al Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia, (format riportato in **allegato II**), almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredata dalla documentazione prevista dal punto 3.3 della Deliberazione 77/2000.
3. Il Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia, sentito il Responsabile dell'Ufficio Ambiente, prima di concedere l'autorizzazione di cui al comma precedente, richiede all'ASL territorialmente competente espressione di parere di merito.

Capo II – Luna Park, circhi ed assimilabili

Articolo 13 (Localizzazione degli impianti)

1. Luna park, circhi ed assimilabili devono essere installati prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classificazione Acustica. In alternativa, la loro ubicazione sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge (periodo estivo ovvero invernale).
2. In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.

Articolo 14 (Orari delle attività rumorose in deroga semplificata)

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito:

dal lunedì al venerdì:

- per il periodo dell'ora solare dalle ore 20.00 alle ore 23.00
- per il periodo dell'ora legale dalle ore 21.00 alle ore 24.00

il sabato:

- per il periodo dell'ora solare dalle ore 16.00 alle ore 23.00
- per il periodo dell'ora legale dalle ore 17.00 alle ore 24.00

la domenica:

- per il periodo dell'ora solare dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore

23.00

- per il periodo dell'ora legale dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00

Articolo 15 **(Limiti massimi consentiti in deroga semplificata)**

1. In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità di Luna Park, circhi ed assimilati, resta fissato il limite di livello sonoro continuo equivalente di emissione di 70 Leq dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni.
2. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.
3. Non si applicano i limiti differenziali.

Articolo 16 **(Criteri per la deroga ordinaria)**

1. Limiti massimi di emissione sonora o di orario meno vincolanti di quelli statuiti all'articolo 13 potranno essere concessi dal Sindaco (sentiti i competenti Servizi di controllo), tenendo opportunamente conto della durata dell'emissione sonora e della zona di installazione delle strutture (in particolare, della distanza da abitazioni, centro abitato, luoghi di riposo o insediamenti soggetti a particolare tutela).
2. Nella relazione acustica di accompagnamento alla richiesta di deroga ordinaria, redatta ai sensi del 3.3 della Deliberazione 22 febbraio 2000 n.77, il richiedente dovrà indicare i limiti richiesti in deroga. Il competente ufficio comunale, qualora sussistano validi motivi, potrà concedere limiti meno elevati di quanto richiesto.

Articolo 17 **(Comunicazioni deroga semplificata ed autorizzazioni in deroga ordinaria)**

1. Chiunque intenda svolgere attività di luna park, circhi ed assimilabili, nelle modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 11, 12 e 13, deve presentare al comune idonea comunicazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio della stessa (format **Allegato III**), allegando la documentazione prevista dal punto 3.2.3 della Deliberazione 77/2000.
2. Qualora dette condizioni non possano essere soddisfatte, per l'ottenimento della deroga di cui all'articolo 14, il richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione in deroga ordinaria al Responsabile Servizio Polizia Amministrativa (format **Allegato IV**), almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredata dalla documentazione prevista dal punto 3.3, allegato 1, della Deliberazione 77/2000.

3. Il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa, sentito il Responsabile dell'Ufficio Ambiente, prima di concedere l'autorizzazione di cui al comma precedente, richiede all'ASL territorialmente competente espressione di parere di merito.
4. Nell'atto di autorizzazione, per manifestazioni di durata superiore a 5 giorni e potenzialmente caratterizzate da elevate emissioni sonore (es. concerti di musica dal vivo), può essere richiesto che sia prodotta idonea campagna di monitoraggio del rumore generato, atta a dimostrare il rispetto dei limiti concessi in facciata agli edifici più vicini, nonché l'adozione di eventuali idonei sistemi atti a limitare il livello di potenza sonora in uscita dagli impianti acustici, necessari per il rispetto dei limiti.
5. Nel l'ipotesi di cui al comma precedente, nell'atto stesso saranno indicati i tempi di consegna al competente ufficio del rapporto di misura o di taratura richiesti. Tale documentazione dovrà evidenziare il rispetto dei limiti, in caso di superamento dei limiti concessi, tutte le misure adottate per riportare le emissioni all'interno dei limiti consentiti.

Capo III – spettacoli temporanei e mobili

Sezione 1 – Manifestazioni in aree appositamente individuate

Articolo 18

(Orario e limiti di emissione per le aree appositamente identificate)

1. Le attività temporanee, mobili ed all'aperto che si svolgono nelle aree loro appositamente dedicate possono protrarsi fino alle ore 24:00, nel rispetto dei limiti di emissione di cui al comma terzo del presente articolo;
2. Il Sindaco, tenendo in considerazione sia la tipologia di manifestazione prevista, sia le esigenze di tutela della quiete pubblica, può stabilire che gli spettacoli vengano effettuati in aree diverse da quelle richieste;
3. I limiti di emissione, all'interno dell'area, sono fissati in 80 dB (A) fino alle ore 23:00 e di 75 dB(A) fino alle ore 24.00 di livello equivalente rilevato in facciata del ricettore più disturbato;
4. all'esterno dell'area devono comunque essere rispettati i limiti di zona in prossimità dei ricettori sensibili presenti;
5. Non si applica il criterio differenziale.

Articolo 19

(Comunicazioni ed autorizzazioni in deroga ordinaria)

1. Chiunque intenda svolgere una manifestazione in dette aree, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, dovrà inviare apposita comunicazione al Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa almeno 15

giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea (format **Allegato V**);

2. Per manifestazioni di durata superiore a 5 giorni, nella comunicazione di cui al comma precedente, devono essere indicati i criteri tecnici ed organizzativi adottati per garantire il rispetto delle condizioni di utilizzo delle aree, così come riportati nell'articolo 18;
3. In qualsiasi giorno della settimana nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, od esclusivamente il Sabato ed i giorni in cui ricorrono festività nel rimanente periodo dell'anno, qualora si preveda di non poter rispettare i limiti di orario o di emissione sonora previsti dall'articolo 18, dovrà essere presentata al Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa specifica domanda di autorizzazione in deroga ordinaria, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, compilando l'apposita sezione dell'allegato V, ed accompagnandolo con la documentazione prevista dalla Deliberazione 77/2000, Allegato 1 punto 3.3. La deroga di orario concessa non potrà, comunque, superare le ore 01:00.
4. Il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa, sentito il Responsabile Servizio Ambiente, prima di concedere l'autorizzazione di cui al comma precedente, richiede all'ASL territorialmente competente espressione di parere di merito. Nella relazione acustica di accompagnamento alla richiesta di deroga ordinaria, redatta ai sensi del 3.3 della Deliberazione 77/2000, il richiedente dovrà indicare i limiti richiesti in deroga. Il competente ufficio comunale, qualora sussistano validi motivi, potrà concedere limiti meno elevati di quanto richiesto.

Sezione 2 – Manifestazioni in aree non appositamente individuate – deroga semplificata

Articolo 20 (Condizioni per la deroga semplificata)

1. Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 19, possono essere espletate previa comunicazione od autorizzazione in deroga semplificata, come previsto dal successivo articolo 21 e nel rispetto dei requisiti di cui al successivo comma .
2. Per la concessione in deroga semplificata, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - **Durata:** Il numero massimo di giorni annui stabiliti per la fruizione di un'area in deroga ai limiti acustici è pari a 30. Tale valore non potrà essere superato nel corso dell'anno solare, per l'area, anche a causa di eventi distinti e/o di attività concorrenti . Per eventi distinti si intendono eventi che si svolgono in periodi diversi; per attività concorrenti si intendono quelle attività che determinano sovrapposizione degli effetti acustici (es. più manifestazioni contemporanee nello stesso luogo).
 - **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga semplificata ai limiti acustici è consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

- **Limiti acustici assoluti:** Il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB Leq(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici più disturbati o più vicini. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 15 minuti. I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto.

Articolo 21

(Comunicazioni o richiesta di autorizzazione in deroga semplificata)

1. Qualora l'attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata non superiore a 3 giorni**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa, da presentare almeno 7 giorni prima dell'avvio dell'attività, mediante il modello riportato in **Allegato VI**.
2. Qualora l'attività superi i 4 giorni di durata, essa necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in **Allegato VII**, e corredata della documentazione ivi indicata.
3. Nell'atto di autorizzazione in deroga semplificata, per manifestazioni di durata superiore a 5 giorni e potenzialmente caratterizzate da elevate emissioni sonore (es. concerti di musica dal vivo), l'Ufficio può chiedere che sia prodotta idonea campagna di monitoraggio del rumore generato, atta a dimostrare il rispetto dei limiti concessi, nonché l'adozione di idonei sistemi atti a limitare il livello di potenza sonora in uscita dagli impianti acustici necessari per il rispetto dei limiti.
4. Nel l'ipotesi di cui al comma precedente, nell'atto stesso saranno indicati i tempi di consegna al competente ufficio del rapporto di misura o di taratura richiesti. Tale documentazione dovrà evidenziare, in caso di superamento dei limiti concessi, tutte le misure adottate per riportare le emissioni all'interno dei limiti consentiti.
5. L' autorizzazione in deroga semplificata, nei limiti dei 30 giorni suddivisi per area, dovrà essere concessa prioritariamente alle attività e manifestazioni di interesse pubblico, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Sezione 3 – Manifestazioni in aree non appositamente individuate – deroga ordinaria

Articolo 22

(Condizioni per la deroga ordinaria)

1. Qualora l'attività non possa rispettare i limiti di orario, di livello di emissione sonora o ogni altra condizione posta dall'articolo 20, stabilita per la deroga semplificata, deve essere presentata richiesta di autorizzazione in deroga ordinaria. Può essere concessa la deroga di orario esclusivamente fino alle ore 01:00, secondo le indicazioni del successivo comma.

2. La deroga di orario può essere concessa in qualsiasi giorno della settimana nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, od esclusivamente il Sabato ed i giorni in cui ricorrono festività nel rimanente periodo dell'anno.
3. In occasione di particolari manifestazioni, organizzate dal Comune di Castiglione della Pescaia in via esclusiva o in collaborazione con associazioni locali riconosciute, la deroga di orario di cui al punto 1 potrà essere concessa fino alle ore 4:00, sempre secondo le indicazioni di cui al precedente punto 2. Detta deroga di orario potrà essere concessa, nel numero massimo di 3 volte all'anno, anche per manifestazioni e/o eventi organizzati da privati in luoghi posti al di fuori dei centri abitati, sempre secondo le indicazioni di cui al precedente punto 2.¹
4. Nei giorni di 15 agosto e 31 dicembre potranno essere autorizzate manifestazioni, organizzate dal comune di Castiglione della Pescaia e/o da associazioni locali riconosciute, che prevedano il superamento dei limiti sonori di emissione fino alle ore 4,00 del mattino, senza dover ricorrere alle procedure di cui all'articolo 23, previo rilascio di parere favorevole dell'ufficio Ambiente.

Articolo 23 **(Autorizzazione in deroga ordinaria)**

1. La richiesta di deroga ordinaria dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa, ai sensi del punto. 3.3 della DCRT 77/00, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, secondo il format di cui **all'Allegato VIII**. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detto allegato.
2. Il Dirigente del Settore Ambiente, valutate le motivazioni del richiedente, sentito il competente Ufficio Ambiente ed acquisito il parere della A.S.L. competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga alle condizioni previste dal presente regolamento.
3. Nell'atto di autorizzazione l'Ufficio può chiedere che sia prodotta idonea campagna di monitoraggio del rumore generato per manifestazioni caratterizzate da elevate emissioni sonore (es. concerti di musica dal vivo), atta a dimostrare il rispetto dei limiti concessi, nonché l'adozione di idonei sistemi atti a limitare il livello di potenza sonora in uscita dagli impianti acustici, necessari per il rispetto dei limiti.
4. Nel l'ipotesi di cui al comma precedente, nell'atto stesso saranno indicati i tempi di consegna al competente ufficio del rapporto di misura o di taratura richiesti. Tale documentazione dovrà evidenziare, in caso di superamento dei limiti concessi, tutte le misure adottate per riportare le emissioni all'interno dei limiti consentiti.

Sezione 4 – Orari attività rumorose

¹ Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 06.08.2010.

Articolo 24
Disciplina della attività musicali e di pubblico spettacolo

1. La presente sezione disciplina le attività musicali e di pubblico spettacolo che si svolgono nel rispetto dei limiti di emissione e di immissione stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale.

Articolo 25
Stabilimenti balneari

1. L'effettuazione, all'interno degli stabilimenti balneari, di spettacoli e/o trattenimenti musicali anche dal vivo o mediante l'impiego di un disk jockey e del karaoke ed attività assimilabili, disciplinate dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., possono essere effettuati esclusivamente con le seguenti modalità ed orari, previa autorizzazione da richiedere all'Ufficio SUAP almeno trenta (30) giorni prima dell'evento:
 - a) nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre dalle ore 17,00 alle ore 23.00;
 - b) nei mesi da giugno a settembre dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 dal lunedì al giovedì, e dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 00,30 del giorno successivo il venerdì, sabato e domenica.
2. Le suddette attività, a condizione che il rispettivo piano di impatto acustico garantisca il rispetto dei limiti di emissione, possono prolungare l'orario nei giorni del 15 agosto, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, fino alle ore 01.30 del giorno successivo.
3. Le presenti disposizioni prevalgono su quelle previgenti qualora in contrasto, anche se riportate nel presente regolamento.

Articolo 26
Orario attività musicale nei pubblici esercizi

1. Nei locali al chiuso (non ricomprendibili nella categoria gazebo, tettoie e strutture simili) dei pubblici esercizi è possibile effettuare spettacoli e/o trattenimenti musicali, anche dal vivo, o mediante l'impiego di un disk jockey e del karaoke ed attività assimilabili, disciplinate dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 01.00 del giorno successivo. Tali orari devono essere osservati anche per il funzionamento di qualsiasi fonte di riproduzione sonora installata all'interno delle suddette attività (mangianastri, compact disk, juke box, dvd con tv, videoregistratori, ecc.).
2. Le suddette attività, a condizione che il rispettivo piano di impatto acustico garantisca il rispetto dei limiti di emissione, possono prolungare l'orario:
 - a) il 31 dicembre fino alle ore 03.00 del giorno successivo;
 - b) nei giorni del 15 agosto, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Halloween e ultimo giorno di carnevale, fino alle ore 01.30 del giorno successivo.
3. Le attività musicali svolte all'interno dei locali al chiuso ma, con le casse acustiche rivolte verso l'esterno del locale o poste sull'ingresso, sono considerate attività svolte all'esterno.

4. Le presenti disposizioni prevalgono su quelle previgenti qualora in contrasto, anche se riportate nel presente regolamento.

Articolo 27

Orario attività musicale nei pubblici esercizi con spazi all'aperto

1. I pubblici esercizi di cui all'articolo precedente, forniti di locali con spazi privati e pubblici all'aperto o, comunque, non chiusi, possono effettuare spettacoli e/o trattenimenti musicali, anche dal vivo, o mediante l'impiego di un disk jockey e del karaoke ed attività assimilabili, disciplinate dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., esclusivamente con le seguenti modalità ed orari, previa autorizzazione da richiedere all'Ufficio SUAP almeno trenta (30) giorni prima dell'evento:
 - a) nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre dalle ore 17,00 alle ore 23.00;
 - b) nei mesi da giugno a settembre dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 dal lunedì al giovedì, e dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 00,30 del giorno successivo il venerdì, sabato e domenica.
2. Le suddette attività, a condizione che il rispettivo piano di impatto acustico garantisca il rispetto dei limiti di emissione, possono prolungare l'orario:
 - a) il 31 dicembre fino alle ore 03.00 del giorno successivo;
 - b) nei giorni del 15 agosto, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Halloween e ultimo giorno di carnevale, fino alle ore 01.30 del giorno successivo.
3. Le presenti disposizioni prevalgono su quelle previgenti qualora in contrasto, anche se riportate nel presente regolamento.

Articolo 28

Autorizzazione di Polizia Amministrativa

1. Le attività previste dall'articolo 25 al 27 possono essere svolte previa autorizzazione da richiedere, con le modalità previste dalla vigente normativa e dal regolamento comunale di Polizia Amministrativa, al competente Ufficio SUAP. I gestori dei suddetti esercizi, comunque autorizzati – anche in precedenza - ad effettuare trattenimenti musicali in orari diversi da quelli previsti dal presente regolamento, devono conformarsi a quest'ultimi. E' fatto obbligo all'ufficio di polizia amministrativa di dare adeguata informazione alle attività interessate dal presente provvedimento.
2. Le presenti disposizioni prevalgono su quelle previgenti qualora in contrasto, anche se riportate nel presente regolamento.

Articolo 29

Musica di accompagnamento e compagnia

1. La semplice musica di accompagnamento e compagnia svolta nei pubblici esercizi in forma non imprenditoriale (installazione di TV, videoproiettore con schermo televisivo, impianto radiofonico e/o stereofonico, pianista di pianobar, solista con strumento musicale acustico) resta esclusa dall'applicazione degli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. a condizione che ciò avvenga senza:
 - a) il pagamento del biglietto di ingresso e senza aumento del prezzo delle consumazioni;
 - b) pubblicizzare gli eventi mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei cittadini (giornali, riviste, radio, televisioni, pubblicità fonica, manifesti, localdine, volantini, ecc.)
 - c) aumentare l'abituale capienza dei locali, in modo da non mettere in pericolo la sicurezza e l'incolumità degli avventori;
 - d) modificare gli arredi, le strutture e gli impianti già esistenti;
 - e) installare le attrezzature musicali in una sala appositamente allestita e resa idonea all'accoglimento prolungato degli avventori;
2. L'attività di cui al comma 1 può essere effettuata a seguito di comunicazione da inoltrarsi all'ufficio SUAP, attraverso apposito modello predisposto dall'ufficio Polizia Amministrativa. A tale comunicazione deve essere obbligatoriamente allegato il piano di impatto acustico di cui all'articolo 12 della legge regione toscana n° 89/98, redatto secondo i criteri previsti dalla deliberazione giunta regionale n. 788 del 13.07.1999.
3. La musica di accompagnamento e compagnia, così come definita al comma 1, può essere svolta esclusivamente negli orari previsti per le attività di trattenimento e spettacolo, distinti tra locali al chiuso e all'aperto.
4. Le presenti disposizioni prevalgono su quelle previgenti qualora in contrasto, anche se riportate nel presente regolamento.

Articolo 30 Sanzioni

1. Il prolungamento delle attività, previste dall'articolo 25 al 29, oltre l'orario consentito comporterà l'applicazione congiunta di sanzione pecuniaria di € 300,00 e la sospensione fino a 10 giorni dell'attività stessa. Quando la stessa violazione è commessa per almeno due volte nel corso dell'anno solare, si applica la sospensione da 10 a 30 giorni.
2. La violazione delle prescrizioni e condizioni previste nel piano di impatto acustico presentato, comportano l'applicazione congiunta di una sanzione pecuniaria di € 300,00 e la sospensione delle attività musicali fino a 30 giorni. Quando la stessa violazione è commessa per almeno due volte nel corso dell'anno solare, si applica la sospensione da 30 a 90 giorni.
3. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 31, comportano l'applicazione congiunta di una sanzione pecuniaria di € 300.00 e la sospensione delle attività musicali fino a 30 giorni. Quando la stessa violazione è commessa per almeno due volte nel corso dell'anno solare, si applica la sospensione da 30 a 90 giorni.

4. La mancanza del piano di impatto acustico di cui al comma 2 dell'articolo 31 comporta la immediata cessazione dell'attività musicale.
5. Le presenti disposizioni prevalgono su quelle previgenti qualora in contrasto, anche se riportate nel presente regolamento.

Articolo 31 Inquinamento acustico

1. Le attività di trattenimenti musicali trattate dall'art. 25 all'art. 29 compresi, devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto, senza superare:
 - i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/1999, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;
 - i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno;
 - i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
2. Il rispetto dei limiti sopra riportati deve essere certificato con Piano di impatto acustico redatto da tecnico competente. Tale documento deve essere presente all'interno dell'esercizio ed esibito, a richiesta, agli organi di controllo.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 447/1995, in particolare, per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di feste, intrattenimenti, ecc., da effettuare nel rispetto della normativa vigente.
4. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, le attività previste al comma 1° dell'articolo 26, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 00,30 alle ore 08.00.
5. Ai soggetti di cui al periodo precedente é fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
6. Le presenti disposizioni prevalgono su quelle previgenti qualora in contrasto, anche se riportate nel presente regolamento.

Articolo 32 Documentazione da allegare alle richieste di deroga (contenuti minimi documentazione per richiesta di deroga)

Cantieri stradali

La documentazione deve contenere i seguenti elementi:

- una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
- un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92)
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;
- La stima dei livelli sonori generati presso i disturbati;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

Manifestazioni in deroga semplificata

La documentazione deve contenere i seguenti elementi:

- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- La descrizione delle fonti di emissione sonora utilizzate, indicante la potenza sonora delle stesse (calcolata, dichiarata da produttore o stimata)
- La valutazione dei livelli sonori presso i disturbati;
- L'elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e, comunque, per rientrare nei limiti concessi in deroga semplificata.

Manifestazioni in deroga ordinaria

La documentazione deve contenere i seguenti elementi:

- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- La durata e l'articolazione temporale della manifestazione;
- I limiti richiesti in deroga e la loro motivazione;
- La descrizione delle fonti di emissione sonora utilizzate, indicante la potenza sonora delle stesse (calcolata, dichiarata da produttore o stimata)
- La valutazione dei livelli sonori presso i disturbati;
- L'elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e, comunque, per rientrare nei limiti concessi in deroga semplificata.

le valutazioni di cui sopra devono essere eseguite secondo le indicazioni contenute nelle pertinenti norme UNI od, in ogni caso, adottando criteri tecnici universalmente accettati.

Titolo IV Altre attività rumorose

Articolo 33 (Allarmi acustici)

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti.
2. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.

Articolo 34 (Attrezzature da giardino)

- 1 L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei gironi feriali dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15,00 alle 19.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
- 2 Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Articolo 35 (dissuasori acustici)

1. L'impiego di qualsiasi dispositivo utilizzato per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni, ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore a 250 dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno. Esso deve essere indirizzato in direzione opposta ai nuclei abitati.

Articolo 36 (Pubblicità fonica)

1. La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Articolo 37 (Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine)

1. Possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.

Articolo 38 (Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti)

1. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.
2. Il programma di lavoro dell'Ente Gestore, deve garantire la rotazione degli itinerari, al fine di evitare disturbo ricorrente nelle stesse aree.

Articolo 39 (Altre attività rumorose)

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:
 - Dalle ore 7.00 alle ore 21.00— dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
 - Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

Titolo V Controlli, sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Articolo 40 (Attività di controllo)

1. Ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAT e della A.S.L., nell'ambito delle rispettive competenze.
2. In qualsiasi momento l'amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, previo verifica preventiva svolta dalla Polizia Municipale, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
3. L'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, compatibilmente con la propria programmazione ed attività, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) ed a trasmettere all'Ufficio Ambiente del Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.
4. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli successivi.

Articolo 41 (Attività di controllo)

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ad eccezione delle violazioni previste dall'articolo 30, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 e s.m.i. e dall'art. 17 della L.R. 89/98 e s.m.i.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione fissati dalla vigente normativa e dal P.C.C.A. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 5.164.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della L. 447/95 e s.m.i. e delle disposizioni dettate in applicazione di tale Legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle province e dal Comune, ivi compreso il presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 10.329.
4. Chiunque, in assenza della prescritta comunicazione o autorizzazione comunale in deroga prevista dal presente Regolamento, svolga attività temporanee di cui al Titolo III superando i limiti acustici stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 10.329; alla stessa sanzione soggiace il titolare della deroga comunale, in caso di contravvenzione alle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio in deroga e/o alle ulteriori eventuali prescrizioni impartite dall'amministrazione Comunale nell'atto di autorizzazione in deroga.
5. Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 10.329 le imprese di cui all'art. 5, comma 1 del presente regolamento, che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dallo stesso comma, il relativo piano di risanamento.
6. Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dell'art. 5, comma 4 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 10.329.
7. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dai precedenti commi 5 e 6, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.
8. Il mancato rispetto delle norme di cui al Titolo IV del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis del D. Lgs.267/00, con le seguenti modalità:

Utilizzo di allarmi acustici oltre la durata consentita	Min. 25 Max. 75 Euro
Uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio fuori dagli orari consentiti	min. 25 max. 75 Euro se in orario diurno (6.00-22.00); min. 50 max. 150 Euro se in periodo notturno (22.00-6)
Impiego di cannoncini per uso agricolo in violazione delle limitazioni relative a distanze e/o cadenza di sparo e/o orari previsti dall'articolo 35	Min. 25 Max. Euro

9. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente adottati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Articolo 42 (Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico)

1. Sulla base degli accertamenti a lei spettanti, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.
2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'Ufficio Ambiente idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:
 - a) L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
 - b) La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
 - c) La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.
4. I provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettera a) sono di competenza dell'Ufficio Ambiente; i provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettere b) e c) sono di competenza dell'Ufficio responsabile del procedimento autorizzatorio, o titolato a ricevere la relativa D.I.A., dietro parere dell'Ufficio Ambiente. La riapertura dell'attività potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio, allo scopo di tutelare il riposo e/o le ordinarie attività.
5. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'art. 23 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
6. Il titolare di autorizzazione per attività, rumorose è responsabile della vigilanza esterna ai pubblici esercizi. ha l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc.,

invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.

7. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente adottati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Allegato I

Comunicazione cantiere edile o stradale in deroga semplificata

(art. 12, comma 1 – Regolamento Comunale di Acustica)

Il sottoscritto _____, in qualità di

Rappresentante Legale;

Titolare;

Altro (specificare: _____)

della ditta _____
(nome ditta)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 12 co.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A. che nei giorni

dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Cantiere edile;

Cantiere stradale;

(Specificare lavorazioni e macchine rumorose previste)

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art.li 9 ed 10).

In particolare, si impegna a:

Rispettare il livello sonoro continuo equivalente di emissione di 70 Leq dB(A) [Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A)].

Non eccedere i 20 giorni lavorativi.

Rispettare i seguenti limiti di orario

Cantieri edili nel periodo dell'ora solare

- dalle ore 8.00 alle ore 12.00

- dalle ore 13.30 alle ore 19.00

cantieri edili nel periodo dell'ora legale:

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- dalle ore 15.30 alle ore 20.00

Cantieri stradali

- dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Allego alla presente, esclusivamente in caso di lavorazioni di durata superiore a 5 giorni, la documentazione tecnica prevista al punto 3.2.1 della Deliberazione 77/2000.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato II

Richiesta di autorizzazione in deroga ordinaria cantieri edili e/o stradali
(art. 12, comma 2 – Regolamento Comunale di Acustica)

Il sottoscritto _____, in qualità di

Rappresentante Legale;

Titolare;

Altro (specificare: _____)

della ditta _____
(nome ditta)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

RICHIESTE

ai sensi dell'art. 12 co.2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A. che sia autorizzato in deroga ordinaria il

Cantiere edile;

Cantiere stradale;

ubicato in _____ via _____

n. _____ ad una emissione sonora pari a _____ dB (A) in facciata all'edificio più
prossimo o più disturbato.

Tale deroga viene richiesta per le seguenti giornate lavorative _____

dalle ore _____ alle ore _____, in quanto si devono svolgere le seguenti attività
particolarmente rumorose:

(Specificare lavorazioni e macchine rumorose previste)

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 11).

In particolare, si impegna a:

Rispettare il livello sonoro continuo equivalente di emissione richiesto in deroga.

Non superare i 60 minuti giornalieri di emissione in deroga, all'interno delle seguenti fasce orarie.

per il periodo dell'ora solare

o dalle ore 09.00 alle ore 12.00

o dalle ore 15.00 alle ore 17.00

per il periodo dell'ora legale

o dalle ore 09.00 alle ore 12.00

o dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Allego alla presente la documentazione tecnica prevista al punto 3.3 della Deliberazione 22 febbraio 2000 n. 77.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato III

Comunicazione luna park, circhi od assimilabili in deroga semplificata
(art. 17, comma 1 – Regolamento Comunale di Acustica)

Il sottoscritto _____, in qualità di

Rappresentante Legale;

Titolare;

Altro (specificare: _____)

Del _____

(nome circo/luna park od assimilabile)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 17 co.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A. che nei giorni

dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Luna Park;

Circo;

(Specificare tipo di spettacolo e macchine rumorose da installare)

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art.li 13, 14 e 15).

In particolare, si impegna a:

Rispettare il livello sonoro continuo equivalente di emissione di 70 Leq dB(A) fino alle ore 22.00 e 60 dB(A) fino alle ore 24.00

Rispettare i seguenti limiti di orario

dal lunedì al venerdì:

- per il periodo dell'ora solare dalle ore 20.00 alle ore 23.00
- per il periodo dell'ora legale dalle ore 21.00 alle ore 24.00

il sabato:

- per il periodo dell'ora solare dalle ore 16.00 alle ore 23.00
- per il periodo dell'ora legale dalle ore 17.00 alle ore 24.00

la domenica:

- per il periodo dell'ora solare dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00
- per il periodo dell'ora legale dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00

Allego alla presente la documentazione tecnica prevista al punto 3.2.3 della Deliberazione 77/2000.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato IV

Richiesta di autorizzazione in deroga ordinaria per luna park, circhi od assimilabili
(art. 17, comma 2 – Regolamento Comunale di Acustica)

Il sottoscritto _____, in qualità di

Rappresentante Legale;

Titolare;

Altro (specificare: _____)

Del _____
(nome circo/luna park od assimilabile)

RICHIESTE

ai sensi dell'art. 17 co.2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A. che sia autorizzato in deroga ordinaria il

Luna Park;

Circo;

ubicato in _____ via _____

n. _____ ad una emissione sonora pari a _____ dB (A) in facciata all'edificio più

prossimo o più disturbato.

Tale deroga viene richiesta per le seguenti giornate _____

dalle ore _____ alle ore _____, in quanto si devono svolgere le seguenti attività

particolarmente rumorose:

(Specificare tipo di spettacolo e macchine rumorose da installare)

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni richiesti in deroga con la presente.

Allego alla presente la documentazione tecnica prevista al punto 3.3 della Deliberazione 77/2000.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato V

Comunicazione spettacolo temporaneo in aree appositamente individuate
(art. 18, comma 1 – Regolamento Comunale di Acustica)

Il sottoscritto _____, in qualità di

Rappresentante Legale;

Titolare;

Altro (specificare: _____)

del _____
(nome circo/luna park od assimilabile)

sede legale _____
(comune, via, numero .civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 18 co.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A. che nei giorni

dal _____ al _____

e negli orari _____

nell'area appositamente dedicata dal vigente PCCA allo svolgimento di spettacoli temporanei e

mobili ubicata in _____ via/piazza _____

_____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa consistente in:

Spettacolo teatrale;

Concerto;

Altro

(Specificare spettacolo/intrattenimento e macchine rumorose previste)

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 17).

In particolare, si impegna a:

Rispettare il livello sonoro continuo equivalente di emissione di 80 Leq dB (A) fino alle ore 23:00 e di 75 dB (A) fino alle ore 24:00

Concludere la manifestazione improrogabilmente alle ore 24:00

Allego alla presente la documentazione tecnica prevista al punto 3.2.2 della Deliberazione 77/2000.

Spazio da compilarsi per richiesta di deroga ordinaria

Ai sensi dell'articolo 18, co.2, si richiedono i seguenti limiti di emissione e di orario in deroga

Emissione _____dB(A)

Orario _____

Nota: In tal caso, si deve allegare la documentazione prevista al punto 3.3 della Deliberazione 77/2000

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato VI

**Comunicazione spettacolo temporaneo in aree non appositamente individuate
in deroga semplificata durata inferiore a 3 giorni**
(art. 21, comma 1 – Regolamento Comunale di Acustica)

Il sottoscritto _____, in qualità di

Rappresentante Legale;

Titolare;

Altro (specificare: _____)

del _____
(nome associazione/ente/società)

sede legale _____
(comune, via, numero civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 21 co.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A. che nei giorni

dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via/piazza _____

_____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa consistente in:

Spettacolo teatrale;

Concerto;

Altro

(Specificare spettacolo/intrattenimento e macchine rumorose previste)

E RICHIEDE

I limiti di emissione in deroga semplificata stabiliti all'articolo 20 del Regolamento di Attuazione del PCCA.

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 20).

In particolare, si impegna a:

- Rispettare il livello sonoro continuo equivalente di emissione di 70 Leq dB (A) fino alle ore 22:00 e di 60 dB (A) fino alle ore 24:00
- Concludere la manifestazione improrogabilmente alle ore 24:00
- Adottare tutte le misure tecniche ed organizzative atte a ridurre il disturbo ai livelli minori possibili

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato VII

**Richiesta di autorizzazione spettacolo temporaneo in aree non appositamente individuate
in deroga semplificata durata superiore a 3 giorni**

(art. 21, comma 2 – Regolamento Comunale di Acustica)

Il sottoscritto _____, in qualità di

Rappresentante Legale;

Titolare;

Altro (specificare: _____)

del _____
(nome associazione/ente/società)

sede legale _____
(comune, via, numero civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 21 co.2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A. che nei giorni

dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via/piazza _____

_____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa consistente in:

Spettacolo teatrale;

Concerto;

Altro

(Specificare spettacolo/intrattenimento e macchine rumorose previste)

E RICHIEDE

I limiti di emissione in deroga semplificata stabiliti all'articolo 20 del Regolamento di Attuazione del PCCA.

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 20).

In particolare, si impegna a:

- Rispettare il livello sonoro continuo equivalente di emissione di 70 Leq dB (A) fino alle ore 22:00 e di 60 dB (A) fino alle ore 24:00
- Concludere la manifestazione improrogabilmente alle ore 24:00
- Adottare tutte le misure tecniche ed organizzative atte a ridurre il disturbo ai livelli minori possibili

Allego alla presente la documentazione tecnica prevista al punto 3.2.3 della Deliberazione 77/2000.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato VIII

**Richiesta di autorizzazione spettacolo temporaneo in aree non appositamente individuate
in deroga ordinaria**

(art. 23 – Regolamento Comunale di Acustica)

Il sottoscritto _____, in qualità di

Rappresentante Legale;

Titolare;

Altro (specificare: _____)

del _____

(nome associazione/ente/società)

sede legale _____

(comune, via, numero .civico, telefono, fax)

COMUNICA

ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A. che nei giorni

dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via/piazza _____

_____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa consistente in:

Spettacolo teatrale;

Concerto;

Altro

(Specificare spettacolo/intrattenimento e macchine rumorose previste)

E RICHIEDE

I seguenti limiti in deroga:

emissione sonora _____ dB (A)

Orario _____

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni richiesti in deroga con la presente, ed in particolar modo di concludere la manifestazione entro le 24.00.

Allego alla presente la documentazione tecnica prevista al punto 3.3 della Deliberazione 77/2000.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)